

Dimissioni **senza errori**

La checklist in 5 passi, nell'ordine giusto.

Dare le dimissioni sembra semplice: una comunicazione, una stretta di mano, l'ultimo giorno. In realtà ci sono cinque passaggi, e sbagliarne uno può costarti una parte dell'ultima busta paga o la disoccupazione. Eccoli, nell'ordine in cui vanno fatti.

1

Il preavviso

Prima di tutto apri il tuo contratto collettivo (CCNL) e cerca quanti giorni di preavviso ti spettano. Dipendono dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità.

- Se non lo rispetti, l'azienda può trattenerti dall'ultima busta paga l'importo corrispondente ai giorni mancanti (art. 2118 del Codice civile).
- Se vuoi uscire prima, puoi chiedere all'azienda di rinunciare in tutto o in parte al preavviso. L'accordo va messo per iscritto.

2

La data giusta

Nel modulo online non si mette la data di oggi. Si mette la **data di decorrenza**: il giorno successivo al tuo ultimo giorno di lavoro, cioè quando il preavviso è finito. Il sistema non accetta né la data odierna né una data passata.

Esempio: se l'ultimo giorno di lavoro è il 30 novembre, la data da inserire è il 1° dicembre.

L'ultimo giorno vale soldi. Per il TFR una frazione di mese di almeno 15 giorni conta come mese intero (art. 2120 del Codice civile). Per tredicesima, quattordicesima e ferie la regola la decide il tuo contratto: controllala prima di scegliere la data.

3

Il modulo online

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni si danno **solo online**: una lettera da sola non basta.

- **Da solo:** sul sito del Ministero del Lavoro, servizio "Dimissioni volontarie", con SPID o carta d'identità elettronica.
- **Con un aiuto:** patronato, sindacato, consulente del lavoro, ente bilaterale o commissione di certificazione compilano e inviano il modulo per te.
- Non serve per chi lavora nella pubblica amministrazione, per il lavoro domestico e per le dimissioni firmate in sede protetta (sindacale o davanti a una commissione di certificazione).

Il modulo è l'atto che vale. Avvisare il tuo responsabile a voce, prima, è una questione di stile: e lo stile, nel tuo settore, se lo ricordano tutti.

4

Sette giorni per ripensarci

Entro 7 giorni dall'invio puoi **revocare** le dimissioni, con la stessa procedura online. Passato questo termine non si torna indietro: puoi solo presentarne di nuove, che non saranno revocabili.

5

La NASpl, e due trappole

Con le dimissioni volontarie la disoccupazione (NASpl) **non spetta**. Le eccezioni principali: le dimissioni per giusta causa, per esempio quando lo stipendio non viene pagato, e quelle date nel periodo tutelato di maternità o paternità.

Trappola 1: sparire dal lavoro sperando nel licenziamento. Dal 2025, se l'assenza ingiustificata supera il termine previsto dal tuo CCNL, o 15 giorni se il contratto non dice nulla, l'azienda può segnalarla all'Ispettorato e il rapporto si chiude come se ti fossi dimesso. Niente NASpl.

Trappola 2: lasciare un tempo indeterminato per un lavoro che finisce presto. Dal 2025, se perdi il nuovo lavoro entro 12 mesi dalle dimissioni, la NASpl spetta solo se dalle dimissioni hai maturato almeno 13 settimane di contributi. Prima di firmare la nuova offerta, valuta quanto è solida.

Prima di premere "invia"

- ☐ Ho controllato nel CCNL i giorni di preavviso per il mio livello e la mia anzianità
- ☐ Ho fissato l'ultimo giorno di lavoro e la data di decorrenza (il giorno dopo)
- ☐ Ho verificato se la data scelta mi fa perdere un mese di TFR o di ratei
- ☐ Ho SPID o carta d'identità elettronica, oppure un patronato o un consulente che mi aiuta
- ☐ Ho inviato il modulo e salvato la ricevuta
- ☐ So che ho 7 giorni per revocare
- ☐ Ho avvisato il mio responsabile
- ☐ Se lascio un tempo indeterminato, ho valutato il rischio dei 12 mesi per la NASpl
- ☐ Ho chiesto all'ufficio del personale il conteggio di ferie, permessi, ratei e TFR dell'ultima busta paga

FONTI

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, servizio "Dimissioni volontarie" e manuale utente dell'applicazione
- D.Lgs. 151/2015, art. 26, comma 7-bis, introdotto dalla L. 203/2024, art. 19 (dimissioni per fatti concludenti)
- L. 207/2024, art. 1, comma 171; INPS, circolare n. 98 del 5 giugno 2025 (requisito delle 13 settimane)
- INPS, circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 (dimissioni per fatti concludenti e NASpl)
- Codice civile, artt. 2118 (preavviso) e 2120 (TFR)

Questa guida dà informazioni generali, aggiornate a ottobre 2026. Non sostituisce il parere di un consulente del lavoro o di un patronato, che può valutare il tuo caso e il tuo contratto.

Vittorio Nascimbene

Head hunter da 24 anni. Racconto il lavoro senza giri di parole.

vittorionascimbene.it

TikTok @vittorio_headhunter